

STATUTO

**COOP. SOCIALE DAVAR
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASAL DI PRINCIPE CE VIA
VATICALE 99

Numero REA: CE - 207472

Codice fiscale: 02948710617

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-04-2005 - Statuto completo	2
--	---

	Del che io Notaio ho redatto il presente verbale, dattilo-	
	scritto con l'ausilio di mezzo elettronico da persona di mia	
	fiducia ed integrato di mia mano su sei pagine di due fogli e	
	da me letto, presente l'assemblea, al comparente che lo ap-	
	prova. -----	
	Firmato: Fabozzi Giovanni -----	
	Firmato: Giovanni Lupoli Notaio (segue impronta del sigillo).	
	----- <u>ALLEGATO "A"</u> -----	
	----- al Rep. N.60317 ---	
	----- e Racc. N.16305 ---	
	-----NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' -----	
	----- "COOP. SOCIALE DAVAR ONLUS" -----	
	----- Articolo 1 Denominazione - Norme applicabili -----	
	E' costituita ai sensi della Legge 381 del di 8 novembre	
	1991, la società cooperativa sociale denominata "COOP. SOCIA-	
	LE DAVAR ONLUS", retta, ai sensi dell'art.2519, comma 2, c.c.	
	e dell'art.2522, comma 2, c.c., dalle norme del codice civile	
	sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibi-	
	li, e per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civi-	
	le e delle leggi speciali sulla cooperazione. -----	
	----- Articolo 2 - Sede -----	
	La società cooperativa ha sede nel comune di Casal di Princi-	
	pe (CE). -----	
	L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire filiali,	
	succursali od altre unità locali operative senza stabile rap-	

	presentanza ovvero di trasferire l'indirizzo nell'ambito del-	
	lo stesso comune. -----	
	L'istituzione di sedi secondarie ed il trasferimento della	
	sede sociale in un comune diverso spettano all'assemblea dei	
	soci. -----	
	----- Articolo 3 - Durata -----	
	La società cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e	
	potrà essere prorogata a norma di legge. -----	
	----- Articolo 4 - Oggetto -----	
	La società cooperativa è retta e disciplinata secondo il	
	principio e la disciplina della mutualità, senza alcuna fina-	
	lità speculativa, secondo la prevalenza dello scopo mutuali-	
	stico di cui agli artt.2512 e seguenti c.c.. -----	
	La società cooperativa può svolgere la propria attività anche	
	con terzi. -----	
	Essa si avvarrà prevalentemente delle prestazioni lavorative	
	dei soci o degli apporti dei beni e servizi da parte dei soci.	
	La Cooperativa si propone di perseguire l'interesse generale	
	della collettività alla promozione umana e all'inserimento	
	sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi so-	
	cio-sanitari e socio-educativi e attraverso lo svolgimento	
	d'attività d'impresa finalizzate all'inserimento lavorativo	
	di persone svantaggiate. -----	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi del-	
	la mutualità senza fini di speculazione privata e si propone	

	altresi di partecipare al rafforzamento del Movimento Coope-	
	rativo unitario italiano. -----	
	Si ispira ai principi che sono alla base del movimento coope-	
	rativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. -----	
	Nell'ambito dei problemi della disabilità sociale la Coopera-	
	tiva persegue la deistituzionalizzazione e la prevenzione al-	
	la istituzionalizzazione e concorre a realizzare una concreta	
	politica di deistituzionalizzazione anche attraverso la pre-	
	disposizione di progetti riabilitativi individualizzati. -----	
	La Cooperativa si propone, attraverso il lavoro ed i servizi	
	realizzati, di rimuovere e prevenire forme e situazioni mor-	
	tificanti e lesive della dignità e del rispetto dei diritti	
	umani e delle persone, oltre che a favorirne l'integrazione	
	sociale e la realizzazione di processi di liberazione, citta-	
	dinanza attiva e di welfare della comunità in cui opera. -----	
	La Cooperativa con la gestione diretta, o attraverso i propri	
	associati, realizza percorsi riabilitativi per le persone con	
	disabilità sociali, finalizzati alla restituzione dei diritti	
	alla casa, al lavoro ed alla socialità intesi come elementi	
	fondamentali della riabilitazione, attraverso: -----	
	1. il coinvolgimento dei soci fruitori in progetti di impresa	
	nei settori agricolo, artigianale commerciale e dei servizi	
	che la Cooperativa progetta, realizza ed organizza diretta-	
	mente o indirettamente; -----	
	2. il reperimento di immobili ad uso abitativo e lavorativo	

	attraverso l'affitto o l'acquisto da destinare alla fruizione	
	dei soci e l'acquisto e l'installazione di idonea attrezzatu-	
	ra ed impiantistica per l'eliminazione di barriere archit-	
	toniche nelle situazioni abitative e lavorative; -----	
	3. la promozione del miglioramento della qualità della vita	
	anche dei propri soci attraverso l'organizzazione e la ge-	
	stione di iniziative culturali, sociali e formative; -----	
	4. erogazione di servizi socio-sanitari, socio-assistenziali	
	e socio-educativi; -----	
	5. la creazione delle condizioni favorevoli all'autogestione	
	della fruizione dei servizi attraverso contratti, percorsi di	
	cura e/o riabilitazione rivolti ai propri soci fruitori con	
	Enti pubblici e/o privati; il coinvolgimento della compagine	
	sociale nella definizione e gestione dei servizi erogati e	
	fruiti, nonché delle strategie imprenditoriali e l'interazio-	
	ni con la realtà informali e di autoaiuto; la costruzione di	
	adeguati strumenti e processi interni per garantire il dibat-	
	tito, l'integrazione e la democrazia interna; -----	
	6. l'agire nel territorio azioni di sensibilizzazione e me-	
	diazione culturale rispetto alla diversità e solidarietà, at-	
	traverso la creazione di reti informali operanti sul territo-	
	rio; l'ampliamento e il consolidamento delle relazioni con	
	gli enti locali; la promozione, l'organizzazione e la gestio-	
	ne di interventi per la comunicazione e l'informazione socia-	
	le sui temi della diversità e dell'integrazione; la collabo-	

	razione con enti extra territoriali per la definizione e la	
	realizzazione di scambi con realtà operanti nella solidarietà	
	anche in paesi del sud del mondo. -----	
	Per raggiungere il proprio scopo sociale, la Cooperativa si	
	propone come oggetto sociale: -----	
	1) di gestire attività d impresa finalizzate alla riabilita-	
	zione nei diversi settori attraverso: -----	
	= la progettazione e lo sviluppo di attività agricole e fore-	
	stali tramite la conduzione di fondi di proprietà e non e	
	tutte le attività finalizzate alla conservazione degli spazi	
	agricoli ed alla tutela dell ambiente, anche con la ricostru-	
	zione di ambienti di elevato significato paesaggistico e di	
	riequilibrio ecologico nelle aree rurali; -----	
	= l'allevamento e la produzione di bestiame, di cavalli anche	
	a scopo di turismo equestre, ippoterapia e pet therapy, di	
	specie zootecniche anche al fine di richiamo turistico, di	
	fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, orna-	
	mentale ed amatoriale, di animali da cortile, di animali in	
	genere; -----	
	= la trasformazione, la commercializzazione di prodotti agri-	
	coli ortofrutticoli e di allevamento delle materie prime, dei	
	manufatti e dei sottoprodotti; -----	
	= la ristrutturazione ordinaria e straordinaria degli immobi-	
	li nonchè la costruzione di immobili sia rustici che urbani	
	ed il recupero del patrimonio edilizio agricolo; -----	

	= l'agriturismo con ogni attività pertinente compresa la ge-	
	stione di locali pubblici o aperti al pubblico, turismo rura-	
	le, alberghi, ristoranti; -----	
	= l'organizzazione di attività ricreative, culturali, musica-	
	li, teatrali e sportive con particolare attenzione al mondo	
	della scuola; -----	
	2) l'erogazione di servizi socio sanitari, socio assisten-	
	ziali e socio educativi; in relazione a ciò la cooperativa	
	può gestire stabilmente o temporaneamente in conto proprio o	
	per conto terzi: -----	
	= comunità residenziali e/o semiresidenziali anche in forma	
	di "casefamiglia", "case-alloggio", "centri di accoglienza e	
	di prima accoglienza", "centri diurni per la prevenzione, cu-	
	ra, riabilitazione, accoglienza, socializzazione e assistenza	
	delle persone in situazione di disagio o non (anche di cui,	
	su segnalazione dei servizi sociali, sia stato disposto l'af-	
	fidamento dalle autorità preposte); -----	
	= assistenza di tipo consultorio alle famiglie in difficoltà;	
	= mediazione familiare; -----	
	= servizi di assistenza materiale, infermieristica e sanita-	
	ria, sostegno e riabilitazione ad anziani, minori e alle per-	
	sone in situazione di disagio o non, effettuati tanto presso	
	la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di ac-	
	coglienza; servizi di prenotazione visite specialistiche e	
	non, prescrizione farmaci presso strutture sanitarie private	

	e pubbliche, spedizione di ricette sanitarie; azioni di alfa-	
	betizzazione culturale, formazione e scolarità a favore delle	
	persone in situazione di disagio o non, in particolare per	
	minori e immigrati; -----	
	= servizi di trasporto ed accompagnamento per anziani, minori	
	e portatori di handicap anche in convenzione con enti pubbli-	
	ci o privati; -----	
	= attività laboratoriali manuali, artigianali, e artistiche; -	
	= organizzazione di feste e animazioni ludico - teatrali; ----	
	= creazione e gestione di asilo nido; -----	
	= la costruzione del diritto alla casa attraverso i sistemi	
	di proprietà ad uso indiviso; -----	
	3) svolgere attività di informazione e divulgazione delle te-	
	matiche del disagio anche attraverso l'organizzazione di con-	
	vegni ed incontri pubblici, attività formative e seminari,	
	corsi, laboratori, stages residenziali. Gestione di attività	
	editoriali e di comunicazione attraverso le varie forme di	
	massmedia; attività di diffusione del turismo sociale e gio-	
	vanile e di promozione della fruizione programmata dei beni	
	ambientali e naturali, la valorizzazione delle tradizioni	
	culturale del mondo rurale anche attraverso la promozione e	
	la gestione di musei legati al territorio; -----	
	4) promuovere: -----	
	= la qualificazione, l'aggiornamento e la riqualificazione	
	dei soci, dei dipendenti, degli utenti del servizio e degli	

	operatori pubblici, privati e del volontariato; -----	
	= attività di sensibilizzazione del territorio e delle isti-	
	tuzioni tese a creare maggiore consapevolezza e disponibilità	
	nei confronti delle problematiche dei soggetti svantaggiati; -	
	5) collaborare allo sviluppo del movimento cooperativo, inte-	
	grando in modo permanente o secondo contingenti opportunità,	
	la propria attività con quella di altri enti cooperativi,	
	promuovendo ed aderendo a cooperative, consorzi e ad altre	
	organizzazioni e centrali frutto dell associazionismo coope-	
	rativo. -----	
	Per il conseguimento dei propri scopi, la Cooperativa potrà	
	sviluppare, a seconda delle circostanze, le varie attività	
	indicate e altre attività a queste connesse e affini, nonchè	
	compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni con-	
	trattuali di natura commerciale, industriale necessarie o u-	
	tili alla realizzazione degli scopi sociali nonchè, chiedere	
	in concessione o comunque acquisire ed amministrare, da e per	
	conto di enti locali, pubblici, privati ecc., terreni, infra-	
	strutture, strutture e spazi occorrenti per la realizzazione	
	degli scopi sociali e di tutte le operazioni e le iniziative	
	che possano tornare utili al raggiungimento di tali scopi e/o	
	comunque attinenti direttamente o indirettamente ai medesimi.	
	Usufruire di tutti i contributi e le agevolazioni messe a di-	
	sposizione dalla Comunità Europea, dallo Stato, Regioni, Pro-	
	vince, e Comuni, nonchè da privati e da Enti pubblici e pri-	

	vati. Stipulare convenzioni e contratti con enti e istituzio-	
	ni per la prestazione di servizi connessi allo scopo sociale;	
	promuovere o partecipare a enti, società, consorzi, preferi-	
	bilmente se promossi dal movimento cooperativo, aventi per	
	scopo il coordinamento e la facilitazione per l'accesso al	
	credito di ogni tipo, prestando le necessarie garanzie e fi-	
	deiuSSIONI; costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o	
	per la ristrutturazione aziendale, nonchè adottare procedure	
	di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o al-	
	l'ammodernamento aziendale ai sensi della legge n.59 del	
	31/10/92 ed eventuali norme di modifica e integrazione. -----	
	Ove ne ricorrano i presupposti, la cooperativa potrà richie-	
	dere l'iscrizione nell'apposito Albo delle società cooperati-	
	ve a mutualità prevalente. -----	
	----- Articolo 5 - Soci -----	
	Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli	
	2519 e 2522 c.c. -----	
	Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono	
	persone fisiche. -----	
	Se durante la vita della cooperativa il numero di soci divie-	
	ne inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato	
	nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la coope-	
	rativa si scioglie e deve essere messa in liquidazione. -----	
	Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti pre-	
	visti dall'art.2519 c.c. in tema di numero di soci cooperato-	

	ri e di attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci	
	dovrà essere senza indugio convocata per adeguare le presenti	
	norme sul funzionamento della società alla normativa in mate-	
	ria di società per azioni, in quanto compatibile. -----	
	Qualora l'assemblea non abbia deliberato entro 180 giorni	
	dalla data in cui si è determinato il superamento dei limiti	
	predetti, la cooperativa si scioglie e deve essere messa in	
	liquidazione. -----	
	Possono essere soci: -----	
	= le persone fisiche che intendano perseguire gli scopi so-	
	ciali e che abbiano i requisiti soggettivi e professionali	
	per partecipare all'attività della cooperativa, nonchè perso-	
	ne con competenze tecniche ed amministrative nel numero ne-	
	cessarie al buon funzionamento dell'ente; -----	
	= le cooperative sociali e non sociali, che intendono concor-	
	rere alla realizzazione dello scopo sociale, i cittadini del-	
	la comunità europea ed i cittadini stranieri questi ultimi	
	purchè in regola con la legislazione vigente in materia; ----	
	= le persone svantaggiate e le fasce a rischio che aspirino a	
	reinserirsi nel mondo del lavoro; -----	
	= le persone fisiche che prestino la loro attività gratuita-	
	mente e volontariamente per fini di solidarietà; -----	
	= le persone giuridiche pubbliche e private nei cui statuti	
	sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività	
	svolte dalle cooperative sociali. -----	

	I soci possono appartenere alle seguenti categorie: -----	
	a. soci lavoratori, soci persone fisiche che prestano la loro	
	attività lavorativa ricevendo un compenso di qualsiasi natura	
	o entità. Almeno il 30% dei soci lavoratori appartengono a	
	categoria di svantaggio sociale secondo la normativa vigente	
	in materia; -----	
	b. soci fruitori, soci titolari di contratti riabilitativi; --	
	c. soci sovventori soci persone fisiche e/o giuridiche pub-	
	bliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanzia-	
	mento e la partecipazione a programmi per lo sviluppo tecno-	
	logico per la ristrutturazione o il potenziamento della Coo-	
	perativa; -----	
	d. soci prestatori di servizi riabilitativi soci cooperative	
	che prestano i loro servizi per la realizzazione di contratti	
	riabilitativi; -----	
	e. soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente	
	e volontariamente. -----	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del "Libro dei	
	Soci". -----	
	Non può essere socio chi abbia interessi contrastanti con	
	quelli della cooperativa. -----	
	La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è li-	
	mitata all'ammontare delle quote sottoscritte. -----	
	---- Articolo 6 - Requisiti e condizione per l'ammissione ----	
	La persona fisica che intende associarsi alla cooperativa	

	deve presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che	
	dovrà contenere: -----	
	a) l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita,	
	residenza, attività svolta e codice fiscale; -----	
	b) i motivi della richiesta e la categoria dei soci cui ri-	
	chiede di essere iscritto; -----	
	c) la quota di capitale sociale che intende sottoscrivere,	
	che non può essere nè inferiore nè superiore al minimo massi-	
	mo fissato dalla legge; -----	
	d) la dichiarazione di attenersi alle presenti norme sul fun-	
	zionamento della società, alle deliberazioni legalmente adot-	
	tate dagli organi sociali della Cooperativa e dagli eventuali	
	regolamenti interni. -----	
	Le cooperative, le persone giuridiche e gli enti pubblici e	
	privati che intendono associarsi alla Cooperativa devono pre-	
	sentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante con le	
	seguenti indicazioni: -----	
	a. denominazione sociale, sede e oggetto sociale, data di co-	
	stituzione e durata, numero dei soci; -----	
	b. i motivi della richiesta e la categoria dei soci cui i ri-	
	chiede di essere iscritto; -----	
	c. la quota di capitale sociale che intende sottoscrivere,	
	che non può essere inferiore a 20 volte il valore minimo del-	
	la quota sociale. -----	
	La domanda dovrà essere corredata da copia della deliberazio-	

	ne dell'organo competente, dall'atto costitutivo e dell'indi-	
	cazione della persona delegata alla rappresentanza. -----	
	I soci sovventori dovranno altresì esplicitare nella domanda	
	il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale	
	non è ammesso il recesso. -----	
	Il richiedente, sia persona fisica che giuridica, è responsa-	
	bile per tutto quanto ha dichiarato nella domanda di ammis-	
	sione, non essendo l'Organo amministrativo obbligato a veri-	
	ficare la rispondenza al vero di tale dichiarazioni. -----	
	Le cooperative sociali e di lavoro che chiedono di entrare	
	fra i soci prestatori di servizi riabilitativi devono inoltre	
	sottoscrivere ulteriori quote per un valore pari al 5% del	
	volume d'affari annuo dei servizi che presteranno verso la	
	Cooperativa, nei limiti dell'importo massimo previsto dalla	
	normativa. -----	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui innanzi, delibera sulla domanda secondo criteri non	
	discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'atti-	
	vità economica svolta. -----	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, nel	
	libro dei soci. -----	
	L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare	
	le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e co-	
	municarla agli interessati. -----	

	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria	
	decisione. -----	
	L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
	ci. -----	
	----- Articolo 7 - Obblighi del socio -----	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	le norme sul funzionamento della società, i soci sono obbli-	
	gati: -----	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal-	
	l'Organo amministrativo: -----	
	- della quota di capitale sociale sottoscritta; -----	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione; -----	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-	
	gli amministratori; -----	
	b) all'osservanza delle norme sul funzionamento della so-	
	cietà, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate	
	dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali. -----	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	

	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione	
	della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera rac-	
	comandata alla cooperativa. -----	
	----- Articolo 8 - Perdita della qualità di socio -----	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e per	
	causa di morte. -----	
	----- Articolo 9 - Recesso del socio -----	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio: -----	
	a) per motivate dimissioni dovute alla perdita dei requisiti	
	per l'ammissione; -----	
	b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati mo-	
	tivi di ordine personale o familiare, di partecipare al rag-	
	giungimento degli scopi sociali. -----	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla società cooperativa. -----	
	Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni	
	della domanda di recesso e di provvedere nei modi e nei tempi	
	di cui all'art.2532 c.c.. -----	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda. -----	
	Per i rapporti mutualistici tra socio e società cooperativa,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in cor-	

	so, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con	
	la chiusura dell'esercizio successivo. -----	
	Il recesso non può essere parziale. -----	
	----- Articolo 10 - Esclusione -----	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrati-	
	vo, con comunicazione al socio destinatario a mezzo di racco-	
	mandata con ricevuta di ritorno, oltre che nei casi previsti	
	dalla legge, nei confronti del socio: -----	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione; -----	
	b) che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dalle norme sul funzionamento della so-	
	cietà, dai regolamenti o che attengano al rapporto mutuali-	
	stico, nonché alle deliberazioni adottate dagli organi socia-	
	li, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione,	
	nemmeno temporanea, del rapporto; -----	
	c) nei casi previsti dall'art.2286 c.c.; -----	
	d) nei casi previsti dall'art.2288, comma 1°, c.c.; -----	
	e) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno sessanta giorni, non adempia al versamento	
	del valore delle quote sottoscritte o dei pagamenti di somme	
	dovute alla società cooperativa a qualsiasi titolo. -----	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti. -----	

	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo. -----	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pe-	
	na di decadenza, con atto pervenuto alla cooperativa a mezzo	
	raccomandata entro sessanta giorni dalla data di comunicazio-	
	ne dei provvedimenti stessi. -----	
	----- Articolo 11 - Soci lavoratori -----	
	Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono	
	perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma	
	associata e con la prestazione della propria attività lavora-	
	tiva, continuità di occupazione e le migliori condizioni eco-	
	nomiche, sociali, professionali. -----	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rappor-	
	to di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie	
	previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di	
	collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsia-	
	si altra forma consenta la legislazione italiana. -----	
	Sono soci lavoratori coloro che: -----	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa; -----	
	b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonchè alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; -----	

	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e par-	
	tecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni	
	sulla loro destinazione; -----	
	d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali	
	anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta,	
	nonchè alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili	
	per la cooperativa stessa. -----	
	----- Articolo 12 - Soci volontari -----	
	Oltre ai soci ordinari, possono essere accolte dal Consiglio	
	di Amministrazione richieste di iscrizione di persone che per	
	solidarietà umana intendono cooperare per la realizzazione	
	dei fini della Cooperativa. -----	
	I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del	
	libro dei soci. -----	
	La loro attività è prestata a titolo gratuito. Può essere	
	corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente	
	sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti	
	dalla Cooperativa sociale per la totalità dei soci. -----	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e	
	le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autono-	
	mo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione con-	
	tro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. ----	
	Il numero dei soci volontari non può essere superiore ai li-	
	miti fissati dalle leggi. -----	
	----- Articolo 13 - Soci sovventori -----	

	Ferme restando le disposizioni di cui agli articolo preceden-	
	ti del presente Statuto, possono essere ammessi alla Coopera-	
	tiva soci sovventori, di cui all'art.4 della legge 31 gennaio	
	1992, n.59. -----	
	I conferimenti dei soci sovventori costituiscono il fondo per	
	il potenziamento aziendale. I conferimenti stessi possono a-	
	vere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rap-	
	presentati da azioni nominative trasferibili del valore di	
	Euro 500,00 (cinquecento) ciascuna. -----	
	Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea ordina-	
	ria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci sov-	
	ventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusiva-	
	mente previo gradimento del consiglio di amministrazione. In	
	caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
	dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio prov-	
	vederà ad indicarne altro gradito. -----	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al	
	consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il	
	consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione. -----	
	La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi del-	
	l'art.5 r.d. 29 marzo 1942 n.239. -----	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordina-	
	ria con la quale devono essere stabiliti: -----	

	a) l'importo complessivo dell'emissione; -----	
	b) l'eventuale diritto di opzione dei soci cooperatori sulle	
	azioni emesse; -----	
	c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore al 2% rispetto al dividendo corrisposto ai	
	soci ordinari. -----	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci. -----	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di	
	voti da essi portati. -----	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera c), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rap-	
	porto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari. -	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fi-	
	ni dell'emissione dei titoli. -----	
	Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 cod.civ., ai soci	

	sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso	
	il termine minimo di durata del conferimento stabilito dal-	
	l'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del	
	precedente articolo. -----	
	In questo caso, come pure in quello di scioglimento della Co-	
	operativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valo-	
	re nominale. -----	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto,	
	ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a	
	proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la na-	
	tura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concer-	
	nenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità.	
	----- Articolo 14 - Liquidazione -----	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilan-	
	cio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto so-	
	ciale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque,	
	in misura mai superiore a quanto effettivamente versato e ri-	
	valutato. -----	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società	
	cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del	
	capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3°, del co-	
	dice civile. -----	

	Il pagamento è effettuato entro centoottanta giorni dall'ap-	
	provazione del bilancio stesso. -----	
	----- Articolo 15 - Morte del socio -----	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate. -----	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra documentazione, dalla quale	
	risultino gli aventi diritto. -----	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi, entro sei mesi	
	dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra questi	
	che li rappresenterà di fronte alla Società. -----	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile. -----	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla So-	
	cietà subentrano nella partecipazione del socio deceduto pre-	
	via deliberazione dell'Organo amministrativo. In mancanza si	
	provvede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 14. -----	
	In caso di pluralità di eredi, questi devono nominare un rap-	
	presentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa	
	svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa	
	di morte e la società consente la divisione. La società e-	
	sprime il proprio apprezzamento con le modalità innanzi pre-	
	viste. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza di uno	

	solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi del-	
	l'art.14. -----	
	Articolo 16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	----- responsabilità dei soci cessati -----	
	La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-	
	to, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto opera-	
	tivo. -----	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale. -----	
	----- Articolo 17 - Quota -----	
	Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore	
	a Euro 25,00 (venticinque) nè superiore ai limiti stabiliti	
	dalla legge. -----	
	Le quote sono sempre nominative, non possono essere sottopo-	
	ste a pegno o a vincoli ne essere cedute senza l'autorizza-	
	zione del consiglio di amministrazione e si considereranno	
	vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempi-	
	mento delle obbligazioni che i soci contraggono con la mede-	
	sima. -----	
	----- Articolo 18 - Patrimonio -----	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito: -----	

	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è costituito dal-	
	l'ammontare di un numero illimitato di quote, ognuna, come	
	innanzi precisato, del valore nominale non inferiore ad Euro	
	25,00 (venticinque); -----	
	b) dal fondo di riserva legale formata con gli utili di cui	
	all'articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti, esclusi o deceduti; -----	
	c) dall'eventuale fondo sovrapprezzo delle quote formato con	
	le somme versate dai soci; -----	
	d) da ogni altra riserva costituita o prevista dalla legge	
	e/o dalle decisioni dei soci. -----	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sottoscritte. -----	
	Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite	
	tra i soci nè durante la vita sociale, nè all'atto dello	
	scioglimento della Società. -----	
	----- Articolo 19 - Divieti -----	
	Ai sensi dell'art.2514 codice civile, è fatto divieto alla	
	società cooperativa di: -----	
	- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti	
	e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; -----	
	- distribuire le riserve fra i soci cooperatori; -----	
	- emettere strumenti finanziari, e, quindi, non potendoli e-	

	mettere, remunerarli. -----	
	----- Articolo 20 - Esercizio sociale e bilancio -----	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno. -----	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio. -----	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, segnalate dagli Amministra-	
	tori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa,	
	nella nota integrativa al bilancio. -----	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli: -----	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%; -----	
	b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art.11 della legge 31/01/1992,	
	n.59, nella misura prevista dalla legge medesima; -----	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gen-	
	naio 1992, n.59; -----	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	precedentemente stabilito e dall'articolo 2514 c.c. in mate-	
	ria di cooperative a mutualità prevalente; -----	
	e) una percentuale, stabilita dall'assemblea che approva il	
	bilancio, alla costituzione o all'incremento dei fondi di ri-	

	serve straordinarie come sopra previsti. -----	
	Gli utili non assegnati sono destinati dall'assemblea nel mo-	
	do previsto dall'art.2545-quater c.c.. -----	
	----- Articolo 21 - Ristorni -----	
	L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà	
	deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non su-	
	periore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettan-	
	ti ai soci cooperatori. I ristorni dovranno essere ripartiti	
	in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutuali-	
	stici intercorsi tra la cooperativa ed il socio. -----	
	A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di	
	ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci e la per-	
	centuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun	
	socio determina il ristorno individuale. L'erogazione potrà	
	avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante: ---	
	- integrazioni dei compensi dei soci; -----	
	- aumento proporzionale delle rispettive quote. -----	
	----- Articolo 22 - Assemblea -----	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente atto, nonchè sugli argomenti che	
	gli amministratori o almeno un terzo dei soci sottopongono	
	alla loro approvazione. -----	
	Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione	
	assembleare nel rispetto del metodo collegiale. -----	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea	

	dei soci: -----	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina degli amministratori; -----	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c. dei	
	sindaci e del presidente del collegio sindacale o del reviso-	
	re; -----	
	d) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei di-	
	ritti dei soci; -----	
	e) le modificazioni dell'atto costitutivo; -----	
	f) lo scioglimento anticipato della società. -----	
	Il verbale dell'assemblea che delibera in merito alle prece-	
	denti lettere e) ed f) deve essere redatto da un Notaio. -----	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno	
	novanta giorni nel libro dei soci. -----	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore	
	delle quote possedute. -----	
	I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri	
	soci. -----	
	La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare	
	il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di	
	subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa. ----	
	Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due so-	
	ci. -----	

	La rappresentanza non può essere conferita ai componenti del-	
	l'organo amministrativo e di controllo. -----	
	L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la	
	sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di	
	convocazione, purchè nell'ambito del territorio nazionale. ---	
	La convocazione è effettuata dall'organo amministrativo me-	
	diate avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adu-	
	nanza, nonchè l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al	
	domicilio risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni	
	prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccoman-	
	data con ricevuta di ritorno, ovvero consegnata a mano e con-	
	trofirmata per ricevuta dal destinatario, ovvero ancora con	
	altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto rice-	
	vimento. -----	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il gior-	
	no, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da	
	trattare; lo stesso avviso potrà contenere anche l'indicazio-	
	ne del luogo, del giorno, dell'ora per la seconda convocazio-	
	ne che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per	
	la prima. -----	
	In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa	
	regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o	
	per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all'inter-	
	vento, tutti gli amministratori, i sindaci e il revisore, se	
	nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno	

	si oppone alla trattazione dell'argomento. -----	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione o in sua assenza dalla persona designata dai	
	presenti. -----	
	Il presidente verifica la regolarità della costituzione, ac-	
	certa l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo	
	svolgimento della riunione ed accerta i risultati delle vota-	
	zioni. -----	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando sono presenti o rappresentati la metà più uno dei soci	
	aventi diritto al voto. -----	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto. -----	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei	
	casi previsti dalle precedenti lettere e) ed f), per le quali	
	è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta	
	dei soci aventi diritto al voto. -----	
	L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità	
	di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere pa-	
	lese o comunque deve essere espresso con modalità tali da	
	consentire l'individuazione dei soci dissenzienti. -----	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e del segretario nominato, anche	
	fra non soci, dall'assemblea, salvo i casi di legge ove il	

	verbale deve essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono	
	essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci. ---	
	Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere	
	trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.	
	----- Articolo 23 - Amministrazione -----	
	La società è amministrata da un consiglio di amministrazione,	
	composto di tre o cinque membri, secondo il numero determina-	
	to dall'assemblea al momento della nomina. -----	
	I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in ca-	
	rica per un periodo di tre esercizi o per il tempo più limi-	
	tato stabilito dai soci all'atto della loro nomina e sono, i-	
	noltre, rieleggibili. -----	
	La maggioranza degli amministratori deve essere scelta fra i	
	soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci coopera-	
	tori persone giuridiche. -----	
	I consiglieri eleggono fra i propri membri il presidente, se	
	questi non è nominato dall'assemblea. -----	
	Le decisioni del consiglio stesso sono adottate mediante de-	
	liberazione collegiale. -----	
	Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presi-	
	dente con avviso, contenente l'ordine del giorno, spedito con	
	lettera raccomandata o a mano, ovvero, con qualsiasi altro	
	mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimen-	
	to, almeno tre giorni prima dell'adunanza o, in caso di ur-	
	genza, almeno un giorno prima. -----	

	Le decisioni del consiglio d'amministrazione sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in cari-	
	ca, non computandosi le astensioni, e devono constare da ap-	
	posito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario,	
	nominato eventualmente anche fra non soci, che deve essere	
	trascritto senza indugio nel libro delle decisioni degli am-	
	ministratori. Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte	
	dei suoi poteri, esclusi quelli per legge non delegabili, a	
	uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente, deter-	
	minando i limiti della delega. -----	
	IL Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordina-	
	ria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la	
	legge o il presente atto riservino espressamente ai soci, può	
	nominare Direttori, procuratori «ad negozia» e mandatari in	
	genere per determinati atti o categorie di atti. -----	
	La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi	
	e in giudizio spettano al presidente del consiglio di ammini-	
	strazione. -----	
	----- Articolo 24 - Organo di controllo -----	
	La Cooperativa può nominare il collegio sindacale o il revi-	
	sore. -----	
	La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi pre-	
	visti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c. -----	
	Il collegio sindacale, ove nominato, è composto da tre sinda-	

	ci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, tra gli	
	iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso	
	il Ministero della Giustizia. La stessa assemblea ne designa	
	altresi il presidente, e ne determina il compenso per l'inte-	
	ro periodo della durata del loro ufficio. I sindaci durano in	
	carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo	
	esercizio della carica, e sono rieleggibili. -----	
	Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei ca-	
	si di obbligatorietà dello stesso, la assemblea nomini per il	
	controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto	
	al registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio dell'incarico. Il compenso del	
	revisore è determinato all'atto della nomina per l'intero pe-	
	riodo di durata del suo ufficio. -----	
	----- Articolo 25 - Scioglimento e liquidazione -----	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	L'assemblea che delibera lo scioglimento adotta, con le mag-	
	gioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo	
	o delle norme sul funzionamento della società, le delibere	
	contemplate dall'art.2487 codice civile, concernenti in par-	
	ticolare la nomina di uno o più liquidatori, e i loro poteri.	
	In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimo-	

	nio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i divi-	
	dendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione, così come previsto dall'art.2514 c.c. lettera d). -----	
	----- Articolo 26 - Principi di mutualità, -----	
	----- indivisibilità delle riserve e devoluzione -----	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione	
	sono inderogabili e devono essere di fatto osservati affinché	
	la cooperativa conservi la natura di cooperativa a mutualità	
	prevalente. -----	
	----- Articolo 27 - Rinvio -----	
	Per quanto non previsto dalle presenti norme sul funzionamen-	
	to della società, valgono le vigenti norme di legge sulle so-	
	cietà cooperative a mutualità prevalente di cui al titolo VI	
	del codice civile, articoli 2519 e seguenti, nonchè le norme	
	previste dalla legge 8 novembre 1991 n.381 e, in quanto com-	
	patibili, le norme delle società a responsabilità limitata. --	
	Firmato: Fabozzi Giovanni -----	
	Firmato: Giovanni Lupoli Notaio (segue impronta del sigillo).	
	- -----	
	- -----	
	- -----	